



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge regionale, recante:

“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)”

**di iniziativa del
Consigliere regionale
Pasqualina Straface**

Proposta di legge recante:

“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira ad integrare la l.r. n. 2/2016 al fine di superare alcune criticità che ne limitano la piena attuazione nel perseguimento dei relativi principi e finalità. Richiamata anche la vigente normativa europea di riferimento in materia di protezione dei dati personali, si intende dunque apportare alcune modifiche di natura organizzativa con particolare riferimento all’attività del Centro di Coordinamento dei Registri Tumori regionale, che andrà innanzitutto eseguita in conformità al Regolamento regionale Privacy Registro tumori. Si conferiscono al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari della Regione, o un suo delegato, le funzioni di Coordinatore del Centro, di cui si mira inoltre ad integrare le attività conferendo allo stesso anche una funzione di monitoraggio e di valutazione dell’operato dei registri territoriali nonché propositiva rispetto alla risoluzione di eventuali problematiche. Si integrano altresì i compiti del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, che sarà nuova sede del Centro di Coordinamento e che avrà tra l’altro il compito di fissare e aggiornare i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei Registri Tumori provinciali.

La proposta di legge è strutturata in sette articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti hanno carattere squisitamente ordinamentale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge introduce modifiche di carattere ordinamentale senza produrre alcun impatto finanziario sul bilancio regionale, in termini di nuove o maggiori spese e di minori entrate.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che prevede l’istituzione	//	//	0,00 €

	del Registro tumori regionale al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica sull'intero territorio regionale, specificando la normativa europea di riferimento.			
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che, con riferimento al Centro di coordinamento regionale, ne stabilisce composizione, compiti, sede e strumenti per il raggiungimento delle finalità della legge.	//	//	0, 00 €
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'allocazione dei registri tumori presso le AA.SS.PP. territorialmente competenti, prevedendo l'individuazione dei relativi responsabili nonché il coinvolgimento del Dipartimento competente al fine di fissare i criteri per il loro corretto funzionamento.	//	//	0, 00 €
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che prevede che il Regolamento regionale Privacy Registro tumori rappresenti il riferimento per le attività del Centro di coordinamento.	//	//	0, 00 €
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'invarianza finanziaria.	//	//	0, 00 €
Art. 6	La clausola valutativa è volta a monitorare lo	//	//	0, 00 €

	stato attuativo della legge.			
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.	//	//	0,00 €

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 2/2016 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria) è soppresso e sostituito dal seguente:
 “1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, istituisce il Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, alimentato dai registri tumori delle Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese.”.
2. Al comma 1-*bis*, le parole “di cui agli articoli 85, comma 1, lettera b) e 98, comma 1, lettera c) del Codice in materia di protezione dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali”.
3. Al comma 1-*bis*, lettera f), la parola “locali” è sostituita dalla seguente: “Provinciali”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/2016)

1. L'articolo 2 della legge 2/2016 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria) è soppresso e sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Istituzione del Centro di Coordinamento dei Registri Tumori)

1. È istituito il Centro di Coordinamento regionale dei Registri Tumori composto da:
 - a) il Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, o un suo delegato, con funzioni di Coordinatore del Centro;
 - b) i responsabili dei registri tumori delle AA.SS.PP. di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia;
 - c) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), o da un suo delegato;

- d) un referente scientifico, nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari.
2. Il Centro di Coordinamento regionale ha il compito di monitorare e valutare l'operato dei registri tumori delle AA.SS.PP., proponendo soluzioni idonee alla risoluzione di eventuali problematiche ed opportuni studi per le valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini. Ha il compito, inoltre, di proporre ogni idonea azione finalizzata al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con il Coordinamento regionale della Rete Oncologica. L'incarico di componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a titolo gratuito e senza compenso alcuno.
 3. Il Centro di Coordinamento regionale ha sede presso il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari della Regione Calabria.
 4. Il Centro di Coordinamento regionale si avvale di tutte le possibili e necessarie collaborazioni tecnico-scientifiche al fine di attuare gli scopi della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2016)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 2/2016 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria) sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
“1. I registri tumori sono allocati presso la Direzione strategica di ciascuna delle rispettive AA.SS.PP.
2. Le AA.SS.PP. provvedono a individuare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, tra il personale in servizio con competenze in materia, i responsabili dei rispettivi registri tumori e l'ulteriore personale necessario agli adempimenti di legge e alla corretta operatività dei registri.
3. Il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari della Regione Calabria, con propri atti, fissa e aggiorna i criteri e le procedure per il corretto funzionamento dei Registri Tumori provinciali.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3-bis della l.r. 2/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis si inserisce il seguente:
“1-bis. Le attività del Centro di Coordinamento regionale e dei registri tumori delle AA.SS.PP. sono eseguite in conformità al vigente Regolamento regionale Privacy Registro Tumori.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis della legge 2/2016 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria) la parola “statale” è sostituita dalla seguente: “vigente”, e sono, inoltre, soppresse le parole “in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003,”.

Art. 5

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Centro di Coordinamento regionale di cui al comma 2 dell'art. 2, presenta alla Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) livello raggiunto relativo alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale;
- b) interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale ed ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria;
- c) criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Calabria, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le eventuali interruzioni;
- d) proposte idonee alla soluzione di eventuali problematiche e valutazioni di merito dell'impatto dell'ambiente sulla salute dei cittadini;
- e) criticità verificatesi nella applicazione della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1, è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione Calabria.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

Il Consigliere regionale

F.to Pasqualina Straface